

**procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere
– Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008**

Giudizio di opposizione - Natura - Pagamento della somma portata dal decreto
successivamente alla notifica del medesimo - Conseguente cessazione della materia del
contendere - Revoca del decreto ingiuntivo - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di
ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al
momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere
verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento
della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere
revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo
rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008